

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1052**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PERRIN, THALER AUSSERHOFER,  
MANZELLA e SANTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2006**

---

Disposizioni per la navigazione fluviale su imbarcazioni  
pneumatiche prive di motore

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende colmare un vuoto normativo inerente una attività sportiva, sempre di più amata dai giovani, nota come *rafting*, ovvero la navigazione fluviale su imbarcazioni pneumatiche prive di motore.

Attualmente il fenomeno *rafting*, nonostante la totale mancanza di dati ufficiali, conta un'affluenza, presso le diverse compagnie affiliate alla Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft), che interessa circa 300.000 sportivi ed ogni anno vede avvicinarsi a questa disciplina nuovi appassionati.

È chiaro che in queste cifre non rientrano coloro che si rivolgono a quelle società, associazioni o club che operano sul territorio nazionale senza nessuna preparazione professionale, senza un brevetto, senza aver frequentato un corso. Infatti in una situazione di totale mancanza di regolamentazione legislativa, purtroppo molti ne approfittano improvvisandosi guide, aprendo attività di questo genere arrivando anche a rischiare trasportando dei bambini. Quindi le cifre sopra citate riferite ai frequentatori dei fiumi, potrebbero anche raddoppiare.

Nel 1987 a Milano è stata fondata l'Associazione Italiana Rafting con lo scopo di organizzare e promuovere lo sport del *rafting* in Italia a livello agonistico e turistico, che ha tra i suoi obiettivi più generali la diffusione di una maggiore sensibilità e conoscenza dei problemi dell'ecosistema fluviale. Dal 2005 l'Associazione Italiana Rafting è divenuta Federazione Italiana Rafting, riconosciuta dal CONI come disciplina associata alla Federazione Italiana Canoa Kayak. Fanno parte della federazione 31 compagnie di navigazione di *rafting* che operano in Italia e che sulle Alpi e sugli Appennini orga-

nizzano discese turistiche di tutti i livelli di difficoltà, anche per i bambini.

Nelle compagnie F.I.Raft operano circa 500 tra maestri, guide, aspiranti guida e conduttori. Nella realtà dei fatti sono molti di più coloro che hanno conseguito i vari brevetti ma chiaramente c'è chi lo utilizza per professione e chi invece lo ha conseguito per passione e lo usa solo per divertimento personale.

Il più importante gradino professionale è rappresentato dai maestri; questo livello può essere conseguito dopo almeno cinque anni di anzianità come guida.

Per ottenere il brevetto di guida è necessario seguire un percorso formativo organizzato su vari livelli: una prova selettiva in fiume e poi la frequenza di un corso teorico pratico della durata di sei giorni, al termine dei quali è necessario superare un test per l'ottenimento del brevetto di aspirante guida. Dopo un anno dalla frequenza del corso per aspiranti guida e almeno una stagione di esperienza lavorativa sui fiumi è possibile ottenere il brevetto di guida, dopo il superamento di un esame teorico-pratico.

Fino al 2004 venivano effettuate annualmente delle selezioni per la formazione dei cosiddetti conduttori, figure professionali che potevano operare in fiumi definiti «molto facili»; dal 2005, invece ai conduttori già brevettati negli anni passati, è stato posto l'obbligo di una formazione più completa, che darà loro la possibilità di diventare «aspiranti guida» dopo aver frequentato un corso intensivo di 6 giorni sul fiume. Questo «adeguamento» dovrà essere effettuato entro e non oltre l'anno 2007, pena la decadenza del brevetto. Dall'anno 2008 queste figure professionali non esisteranno più e già dal

2005 non sono stati più rilasciati brevetti per conduttori. Questa è stata una scelta della F.I.Raft, dovuta principalmente al fatto che i conduttori allo stato attuale sono le figure meno professionali in quanto sono diventate tali solo dopo una selezione e non dopo una formazione vera e propria. La Federazione infatti da anni sta puntando sempre più sulla professionalità delle proprie figure e questo non può che significare garanzia e sicurezza per l'utente.

La Federazione, nel mese di ottobre 2005, ha ottenuto il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Canoa *Kayak* come disciplina sportiva associata, la cui deliberazione ha sancito la trasformazione dell'A.I.-Raf da Associazione a Federazione.

Obiettivo prioritario è anche quello del riconoscimento a livello nazionale della figura professionale della guida e del maestro di *rafting*, questo risulta fondamentale come passaggio per definire in maniera chiara a livello lavorativo la posizione professionale di queste figure.

Con il presente disegno di legge si intende, proprio nell'interesse degli utenti dei fiumi, regolamentare la navigazione fluviale, mediante la definizione di regole di sicurezza che attualmente sono state definite con regolamento dall'A.I.Raf e osservate unicamente dagli associati. Il regolamento in questione è diventato in Italia un marchio di qualità, è frutto delle molteplici esperienze maturate dagli associati nel corso dei tanti anni di vita sul fiume ed ha subito nel tempo continui aggiornamenti al punto di diventare un riferimento concreto per giudici, magistrati e assicurazioni nei casi, fortunatamente non molto frequenti, di incidenti nel mondo del *rafting*.

Il testo del disegno di legge, composto da 16 articoli, pone le basi per una sicura gestione dell'attività del *rafting*.

Gli articoli 1 e 2 riguardano l'ambito di applicazione e le finalità dell'intervento normativo che vede come obiettivi primari la sicurezza della navigazione fluviale, la salva-

guardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico.

Con l'articolo 3 si specificano le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere le imbarcazioni pneumatiche. L'articolo 4 riguarda in particolare le dotazioni di sicurezza che devono necessariamente essere presenti nelle imbarcazioni. L'articolo 5 dettaglia invece le dotazioni di sicurezza individuale, dai giubbetti salvagente al casco, dalla muta in neoprene alle calzature. Con l'articolo 6 viene disciplinata la pratica del *rafting*, specificando che chiunque intenda trasportare persone su gommoni deve ottenere il riconoscimento e l'affiliazione alla F.I.Raft sulla base del regolamento della Federazione stessa. L'articolo 7 classifica i percorsi fluviali distinguendoli secondo il grado di difficoltà. La F.I.Raft individuerà tramite le compagnie di zona i gradi di difficoltà dei singoli tratti di fiume e li segnalerà all'Assessorato competente per regione e agli organi di vigilanza territoriale. L'assessorato regionale competente provvederà all'installazione di opportuna segnaletica di sicurezza.

Con l'articolo 8 si definiscono le figure professionali idonee alla conduzione dei gommoni fluviali. Oltre alle figure tecniche già illustrate si inserisce anche la guida straniera, che per poter operare sul territorio italiano deve necessariamente essere in possesso di tutta una serie di requisiti previsti dal regolamento tecnico della Federazione. Nel caso in cui le guide straniere provengano da nazioni in cui non vengono rilasciati brevetti statali, la Federazione valuta il *curriculum* e le esperienze acquisite nel corso degli anni precedenti e le sottopone a prova pratica. Con l'articolo 9 si disciplina l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. L'articolo 10 precisa che tutte le figure tecniche devono essere in regola con il rinnovo del brevetto, con gli aggiornamenti periodici e con la polizza assicurativa nazionale per gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela legale.

L'articolo 11 riprende la dotazione individuale di sicurezza dei tecnici prevista dagli articoli 3 e 4. L'articolo 12 precisa che tutto quanto non previsto nella legge si fa riferimento ai regolamenti della Federazione Italiana *Rafting*. Con l'articolo 13 individua nell'Assessorato regionale al territorio delle singole regioni l'organo deputato a segnalare con appositi pannelli i punti di imbarco e sbarco, con apposita cartina fluviale i percorsi ed i tratti del fiume impraticabili.

L'articolo 14 riserva sempre all'assessorato regionale per il territorio la competenza in materia di vigilanza su quanto stabilito dalla presente legge. Con l'articolo 14 si precisano gli importi delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9. L'articolo 15 quantifica in 500.000 euro per il 2006 e 100.000 per il 2007, l'onere derivante dall'applicazione della legge e infine l'articolo 16 prevede l'entrata in vigore della legge stessa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione fluviale su imbarcazioni pneumatiche, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, la presente legge reca norme sulla organizzazione e il riordino di tale tipologia di navigazione su tutto il territorio nazionale.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali ed alle relative norme di attuazione.

## Art. 3.

*(Requisiti tecnici delle imbarcazioni  
pneumatiche fluviali)*

1. Sono considerate imbarcazioni pneumatiche, ai sensi della presente legge, i gommoni, di seguito denominati *raft*, i catamarani, di seguito denominati *cataraft*, le canoe e i *kayak* gonfiabili.

2. Le imbarcazioni pneumatiche che esercitano il *rafting* devono essere in stato di navigabilità, convenientemente armate ed equipaggiate e atte all'impiego al quale sono destinate. Devono essere dichiarate idonee alla navigazione e omologate dal costruttore. Le medesime imbarcazioni non possono essere

adibite al trasporto di carichi superiori a quanto stabilito e dichiarato dal costruttore.

3. I *raft*, dichiarati espressamente dal costruttore specifici per la pratica di *rafting*, devono presentare nella struttura almeno tre camere separate, nonché essere dotati di tubolari distanziatori trasversali che garantiscono adeguata rigidità strutturale.

4. I *raft* devono presentare lungo il bordo esterno una corda perimetrale. Il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio. Le fettucce fermapiède non devono costituire motivo d'intralcio e devono consentire un loro comodo uso.

5. È vietato l'utilizzo di qualunque sistema di cinghiaggio o di altro sistema di ritenuta che può impedire l'abbandono del battello.

6. Nell'impiego dei *raft* su percorsi definiti difficili e molto difficili, ai sensi dell'articolo 6, è fatto obbligo di attenersi alla seguente tabella di carico:

- a) lunghezza cm 360, persone 6;
- b) lunghezza cm 380, persone 7;
- c) lunghezza cm 400, persone 8;
- d) lunghezza cm 430, persone 9;
- e) lunghezza cm 460, persone 10;
- f) lunghezza cm 490, persone 11;

7. I *cataraft* devono essere realizzati con materiali adatti alla navigazione fluviale, dichiarati tali dal costruttore e prevedere per ogni scafo almeno due camere d'aria separate. Le strutture di collegamento degli scafi devono presentare dimensioni o schermature tali da impedire la caduta in acqua dei pagaiatori all'interno dei due scafi.

8. Nell'impiego dei *cataraft* è fatto obbligo di attenersi alla seguente tabella di carico:

- a) lunghezza cm 290, persone 2;
- b) lunghezza cm 400, persone 4;
- c) lunghezza cm 460, persone 6;
- d) lunghezza cm 490, persone 8.

9. Le canoe e i *kayak* pneumatici usati devono presentare nella struttura almeno tre ca-

mere separate e la rigidità strutturale deve essere garantita da tubolari trasversali pneumatici o costituita da altro materiale. Il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio.

10. Non sono consentiti sistemi di cinghiaggi o altri sistemi di ritenuta che possano impedire l'abbandono dell'imbarcazione.

11. Nell'impiego delle canoe e dei *kayak* pneumatici è fatto obbligo di attenersi alla seguente tabella di carico:

- a) lunghezza cm. 290, persone 1;
- b) lunghezza cm. 360, persone 2;
- c) lunghezza cm. 420, persone 3;
- d) lunghezza cm. 450, persone 4.

#### Art. 4.

##### *(Dotazioni di sicurezza delle imbarcazioni)*

1. Ogni imbarcazione pneumatica fluviale deve essere dotata del materiale omologato idoneo all'impiego fluviale di seguito specificato:

- a) corda da lancio galleggiante, avente una lunghezza minima 12 metri e un diametro minimo di 6 millimetri;
- b) coltello in acciaio inox anche a serramanico, di dimensioni consentite dalla legislazione vigente, fissato al salvagente o al corpo;
- c) moschettoni di tipo alpinistico con ghiera;
- f) *flip line*, realizzata in fettuccia tubolare lunga circa 4 metri;
- g) fischiello.

#### Art. 5.

##### *(Dotazione di sicurezza individuale)*

1. Chi intende discendere un corso fluviale con imbarcazioni pneumatiche, di cui all'articolo 3, è tenuto a saper nuotare e a non avere controindicazioni psico-fisiche all'attività

sportiva; ha altresì l'obbligo di indossare la seguente attrezzatura individuale di sicurezza:

a) ausilio di galleggiamento (omologato CE EN 393 - Decreto ministeriale trasporti e della navigazione 10 maggio 1996), adatto alla taglia dell'utilizzatore, così come dichiarato dal costruttore e realizzato espressamente per impiego fluviale in conformità con la normativa vigente. I giubbetti, realizzati in colori vivaci e facilmente avvistabili, devono essere dotati di cinghie che ne assicurano la massima aderenza al corpo sia nel tipo a canotta, sia in quello a chiusura anteriore. Sono vietati i giubbetti gonfiabili nonché quelli realizzati con materiali che non garantiscono un'adeguata spinta di galleggiamento;

b) casco, realizzato e dichiarato espressamente dal costruttore per l'impiego fluviale in conformità con la normativa vigente, dotato di cinturino sottogola a sgancio rapido senza mentoniere;

c) giacca da acqua, realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale in conformità con la normativa vigente;

d) muta a *salopette* o a pantalone, stagna o semistagna oppure in neoprene mono o bifoderato con spessore minimo pari a 3 mm. È obbligatoria la protezione integrale delle gambe qualora le condizioni del fiume lo richiedano;

e) calzature di tipo chiuso, dotate di suola semirigida e realizzate in materiale che garantisce una sufficiente tenuta termica. Lacci e chiusure non devono costituire motivo di intralcio per un corretto uso delle fettucce fermapiede.

#### Art. 6.

##### *(Esercizio commerciale e turistico per la pratica del rafting)*

1. Chi intende trasportare persone su *raft*, a scopo turistico e commerciale, nel territorio regionale, deve ottenere riconoscimento



e affiliazione alla Federazione Italiana *rafting* (F.I.Raft), secondo le modalità stabilite dal regolamento della federazione stessa, per l'iscrizione nell'albo ufficiale nazionale delle Compagnie di navigazione fluviale (CDN), tenuto presso la sede della Federazione.

2. La CDN che ha ottenuto l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 deve presentare annualmente istanza di autorizzazione al transito fluviale all'assessorato regionale competente per territorio.

3. L'accompagnatore o l'istruttore nelle discese organizzate con l'impiego di imbarcazioni pneumatiche di proprietà delle CDN, autorizzato ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del brevetto riconosciuto dalla F.I.Raft, ai sensi dell'articolo 7.

#### Art. 7.

*(Classificazione dei corsi d'acqua  
e definizione dei gradi di difficoltà  
dei percorsi fluviali)*

1. I percorsi fluviali sono così classificati:

*a)* primo e secondo grado: definiti «molto facile» e «facile», acqua piatta con tratti in corrente;

*b)* terzo grado: definito «non facile», acqua corrente come il primo e secondo grado, con sporadici passaggi in piccole rapide;

*c)* quarto grado: definito «difficile», tratti di fiume con rapide in successione;

*d)* quinto e sesto grado: definito «molto difficile», tratti di fiume con rapide impegnative e in pendenza con eventuali salti d'acqua.

2. La F.I.Raft, previ accertamenti presso le CDN locali, individua, nelle rispettive zone, i gradi di difficoltà dei singoli tratti di fiume e li segnala all'assessorato regionale competente e agli organi di vigilanza territoriali autorizzati all'effettuazione degli opportuni controlli di cui all'articolo 13.

3. L'assessorato regionale competente per regione provvede a un'accurata e opportuna installazione di segnaletica di sicurezza sui percorsi fluviali, atta ad indicare la presenza di eventuali tratti molto difficili o impraticabili, su segnalazione delle CDN operanti nel territorio regionale interessato.

#### Art. 8.

*(Definizione delle figure tecniche idonee alla conduzione delle imbarcazioni pneumatiche)*

1. Le figure tecniche, idonee alla conduzione dei *raft*, riconosciute dalla F.I.Raft, sono le seguenti:

a) maestro: il titolo di maestro è acquisito, per titoli ed esami, dalle guide aventi almeno cinque anni ininterrotti di anzianità di brevetto che operano in conformità alle norme regolamentari. Il maestro è abilitato a svolgere attività didattica, a istituire scuole e a partecipare a commissioni di esame e di verifica. Può organizzare corsi di formazione ed aggiornamento delle altre figure tecniche, secondo le direttive impartite dalla F.I.Raft.;

b) guida: possono accedere agli esami indetti annualmente dalla F.I.Raft, coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, il test finale del corso per aspirante guida almeno l'anno precedente quello dell'esame. La guida è abilitata dalla F.I.Raft a svolgere attività commerciale di *rafting* su percorsi in genere definiti come «difficili» con passaggi «molto difficili». Dopo tre anni di attività continuativa può far parte della commissione di esame per guide e svolgere attività formativa nel corso per aspiranti guida.

c) guida straniera: la F.I.Raft riconosce automaticamente i brevetti che sono rilasciati da Federazioni o Associazioni straniere aderenti all'I.R.F. - *International Rafting Federation*, e da tutti gli altri Stati con i quali sussiste un protocollo d'intesa. In tutti gli altri casi, i brevetti stranieri devono essere ve-

rificati da un'apposita Commissione nominata dalla F.I.Raft;

*d)* aspirante guida: il titolo di aspirante guida viene acquisito al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla F.I.Raft, previo superamento di un test finale. Possono accedere al corso tutti coloro che superano con esito positivo la selezione che annualmente viene indetta dalla F.I.Raft o attraverso un corso seguito da un esame finale, organizzato da un maestro. L'aspirante guida è abilitato a svolgere la propria attività nell'ambito delle CDN su percorsi «facili» con passaggi isolati «non facili»;

*e)* conduttore: il conduttore è abilitato a svolgere attività in percorsi «facili». Il titolo di conduttore è valido fino al 31 dicembre 2007.

#### Art. 9.

##### *(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione)*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro, di guida e di aspirante guida è conseguita mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dalla F.I.Raft, che rilascia i rispettivi brevetti.

2. La F.I.Raft tiene aggiornato l'albo di tutte le figure professionali abilitate all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 7, redige e cura la tenuta dei relativi albi professionali, organizza i corsi, gli esami e i corsi di aggiornamento e valuta, tramite la commissione compagnie e guide istituita al suo interno, i titoli di riconoscimento dei brevetti stranieri.

## Art. 10.

*(Adempimenti obbligatori per maestri  
e per guide)*

1. Per svolgere la propria attività tutte le figure tecniche dovranno risultare iscritte all'albo professionale nazionale, tenuto dalla F.I.Raft ed essere in regola con gli aggiornamenti professionali e con i brevetti di primo soccorso richiesti dalla Federazione stessa.

## Art. 11.

*(Dotazione di sicurezza individuale  
per le figure tecniche)*

1. L'attrezzatura minima di sicurezza obbligatoria per tutte le figure tecniche operanti sul fiume è quella prevista agli articoli 3 e 4.

2. Ogni figura tecnica è tenuta a verificare la completezza ed efficienza dell'abbigliamento e dell'attrezzatura personale propria e dei propri trasportati, nonché le condizioni operative dell'imbarcazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

## Art. 12.

*(Norme di carattere generale)*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si rinvia ai regolamenti federali e alle disposizioni della F.I.Raft.

## Art. 13.

*(Individuazione imbarchi e sbarchi)*

1. L'assessorato regionale competente di ogni singola regione provvede alla segnalazione, con appositi pannelli, dei punti di imbarco e di sbarco, alla realizzazione e all'affissione di una cartina fluviale informativa con l'indicazione di tutti i percorsi e dei tratti del fiume praticabili e impraticabili,

nonché alla costruzione, laddove vi sia lo spazio necessario, di appositi locali da adibire a spogliatoio.

2. L'Assessorato regionale competente è tenuto altresì a segnalare, alle CDN operanti sul proprio territorio, i lavori che vengono effettuati sull'alveo dei fiumi e dei torrenti laterali navigabili, nonché a verificare che questi non siano di impedimento o di intralcio all'esercizio dell'attività fluviale.

#### Art. 14.

##### *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è effettuata, anche su segnalazione della F.I.Raft, dagli uffici degli assessorati regionali competenti e dagli organi di polizia.

#### Art. 15.

##### *(Sanzioni)*

1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro determinato con le seguenti modalità:

- a) violazione dell'articolo 2: sanzione da euro 20.000,00 a euro 30.000,00;
- b) violazione dell'articolo 3: sanzione da euro 2.000,00 a euro 4.000,00;
- c) violazione dell'articolo 4: sanzione da euro 2.000,00 a euro 4.000,00;
- d) violazione dell'articolo 5: sanzione da euro 2.000,00 a euro 4.000,00;
- e) violazione dell'articolo 9: sanzione da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 16.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato complessivamente in euro 500.000 per l'anno 2006 e in euro 100.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



